



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 507 del 2007, proposto da:
xxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Caracciolo, con
domicilio eletto presso Sebastiano Caracciolo Avv. in Reggio Calabria, Vicoletto S.
Marco n. 23;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliato per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n.15;

per il pagamento dell'indennita' di vigilanza esterna ex art. 9 DPR 395/95

per il periodo dal 1.7.2004 al 31.5.2005, per 236 giornate, per un totale di

Euro 1.416,00, oltre rivalutazione e interessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente allega in fatto di aver prestato servizio, quale assistente Capo della Polizia di Stato presso l'ufficio scorte servizi e vigilanza della Questura di Reggio Calabria, con mansioni di responsabile della vigilanza presso le porte blindate dell'edificio sede della Corte di Appello di Reggio Calabria, per il periodo dal 1.7.2004 al 31.5.2005.

Chiede il pagamento dell'indennità di vigilanza esterna, ex art. 9 DPR 395/95, per un totale di Euro 1.416,00, per 236 giornate.

La difesa dello Stato di è costituita contestando nel merito la spettanza del credito azionato, in quanto il beneficio de quo non spetterebbe al personale di polizia che abbia effettuato servizi di scorta anteriormente al 1.6.1999.

All'udienza del 22.6.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alla presente controversia può essere così ricostruito.

L'indennità per servizi esterni è stata introdotta dall'art. 12 comma 1 del DPR 5.6.1990 n. 147 il quale così recita: “ Il supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975 n. 135, nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del DPR 10 aprile 1987 n. 150, è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui all'art. 11 ed ha decorrenza dal 1 luglio 1990.”

Successivamente è intervenuto in materia l'art. 9 comma 1 del DPR 31.7.1995 n. 395, il quale così recita:

“1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.

2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.”

Infine l'art.11 del DPR 16.3.1999 n. 254 ha così stabilito: “A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 9, comma 1, del DPR 31 luglio 1995 n. 395 è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi. “.

Sul piano ricognitivo appare evidente che le disposizioni del DPR n. 395/95 e del DPR 254/1999 contengono una previsione innovativa, cioè quella che qualifica come rilevante ai fini dell'indennità il servizio esterno svolto presso enti e strutture di terzi.

In sede di applicazione delle citate norme l'Amministrazione ha interpretato il riferimento ai “servizi esterni organizzati in turni” in senso oggettivo, attribuendo cioè l'indennità solo al personale addetto a servizi esterni strutturalmente organizzati in turni sull'arco della intera giornata.

In sostanza, secondo le circolari diramate dalle varie Amministrazioni competenti, l'indennità spettava solo al personale che opera a bordo di volanti o in pronto

intervento, a quello che presta servizio di vigilanza ad obiettivi sensibili, a quello che espleta pattugliamento stradale o autostradale, sorveglianza di particolari aree etc.: e cioè al solo personale addetto a servizi esterni ontologicamente articolati in turni che si succedono senza soluzione di continuità.

Per contro la giurisprudenza, indagando la ratio legis sottesa all'introduzione di tale emolumento, ha osservato che l'indennità risulta finalizzata a compensare il personale che operi regolarmente in condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione agli agenti atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni.

In tale ottica di riferimento soggettivo è stato, dunque, chiarito da un lato che il beneficio certamente non compete qualora il servizio esterno sia svolto in maniera occasionale o sporadica; dall'altro che l'espressione "organizzati in turni" ricomprende tutti i servizi esterni caratterizzati dalla normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non siano articolati in modo da coprire l'intero arco delle 24 ore (III Sez. par. 28.7.1998 n. 1252/1997, Csi. 19.3.2002 n. 141 e VI Sez. 23.9.2002 n. 4826).

Per contro, alla luce della riferita impostazione giurisprudenziale, il compenso non sarebbe spettato nel caso di servizio svolto sì all'esterno dell'ufficio di appartenenza ma presso altri enti o strutture, non venendo in rilievo in tale ipotesi (come ad esempio nelle verifiche fiscali operate dagli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza) l'esposizione continuativa a particolari fattori di disagio ambientale: ma la questione, come sopra riferito, è stata positivamente risolta dalla innovativa previsione contenuta nel DPR n. 254.

Analogha previsione innovativa è infine quella, contenuta nel DPR 18.6.2002 n. 164, che ha esteso l'indennità anche ai servizi esterni di almeno tre ore e quindi di durata inferiore a quella del normale turno lavorativo.

Ciò chiarito dal punto di vista normativo, deve rilevarsi che non coglie nel segno la difesa dell'Avvocatura dello Stato allorquando contesta la spettanza del diritto per non essere il servizio scorte ricompreso nell'ambito oggettivo della normativa in questione, se non dopo il 1999.

Infatti il ricorrente:

ha prestato servizio quale responsabile della vigilanza alle porte di un edificio adibito a sede di Corte di appello (e non con mansioni, quindi, di partecipe al servizio scorte);

reclama l'indennità a partire dal 2004 (e non in data anteriore al 1999).

In punto di fatto, peraltro, la prestazione del servizio nei termini allegati è certificata da attestazione della Questura di Reggio Calabria e ricorrono tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore quali:

l'organizzazione in turni, essendo la vigilanza dell'edificio prestazione per sua natura non occasionale, né sporadica;

il carattere esterno della prestazione, non essendo questa effettuata presso i locali sede degli uffici della Polizia;

l'ordine formale di servizio, desumibile in via presuntiva, non essendo ipotizzabile che una prestazione effettuata per 236 giornate lavorative (cioè per quasi un anno) sia avvenuta se non per ordine di un superiore.

L'amministrazione va per ciò condannata a corrispondere quanto richiesto.

In conclusione, per tutto quanto premesso, il ricorso va accolto con conseguente declaratoria del diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art.9 del DPR n.395/1995, per il numero di giornate indicate

Su tali somme, trattandosi di credito maturato successivamente al 31.12.1994, spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla loro maturazione sino all'effettivo soddisfo, secondo quanto disposto dall'art. 22 comma 36 L. 23.12.1994 n. 724.

Le spese possono essere integralmente compensate in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto condanna il Ministero dell'Interno al pagamento, in favore xxxxxxxxxxxxxxxx, dell'indennità prevista dall'art.9 del DPR n.395/1995, per 236 giornate, relative al periodo tra il 1.7.2004 ed il 31.5.2005, oltre accessori per come specificato in parte motiva.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente FF

Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario

Desirè Zonno, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)